



NOMOS

Le attualità nel diritto



Quadrimestrale di teoria generale, diritto pubblico comparato
e storia costituzionale

[Sentenza n. 254 del 2020](#)

Presidente: Mario Rosario Morelli - Giudice relatore e redattore: Silvana Sciarra
decisione del 4 novembre 2020, deposito del 26 novembre 2020
comunicato stampa del [26 novembre 2020](#)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atto di promovimento: ordinanza n. [39 del 2020](#)

parole chiave:

LAVORO E OCCUPAZIONE – *JOBS ACT* – CONTRATTO DI LAVORO A
TEMPO DETERMINATO A TUTELE CRESCENTI – LICENZIAMENTO
COLLETTIVO – VIOLAZIONE DEI CRITERI DI SCELTA – DOPPIA
PREGIUDIZIALITÀ

disposizioni impugnate:

- art. 1, comma 7, della [legge 10 dicembre 2014, n. 183](#);
- artt. 1, 3 e 10 del [decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23](#)

disposizioni parametro:

- artt. 3, 4, 10, 24, 35, 38, 41, 76, 111 e 117, primo comma, della [Costituzione](#)

dispositivo:

inammissibilità

La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate su alcune disposizioni del c.d. *Jobs Act* (art. 1, comma 7, della legge n. 183 del 2014 e artt. 1, 3 e 10 del d.lgs. n. 23 del 2015), nella parte in cui si occupano del regime dei **licenziamenti collettivi intimati in violazione dei criteri di scelta**. Tale disciplina trova applicazione solo per coloro che siano stati assunti a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 23 del 2015 (7 marzo 2015), o anche per coloro il cui contratto a tempo determinato sia stato convertito, a decorrere da detta data, in contratto a tempo indeterminato.

Tuttavia, ad avviso del giudice rimettente, le disposizioni censurate introdurrebbero un regime sanzionatorio irragionevolmente differenziato a seconda della data di assunzione; difatti, pur all'interno del medesimo licenziamento collettivo, **solo per i rapporti di lavoro instaurati prima del 7 marzo 2015 sarebbe riconosciuta una tutela reintegratoria, per di più all'interno di un modello processuale più celere e con la ricostruzione**

integrale della posizione previdenziale. Per tali ragioni, il giudice *a quo* ritiene tale disciplina contrastante con gli artt. 3, 4, 10, 24, 35, 38, 41, 111 e 117, primo comma, Cost.; parametri che – come chiarisce la stessa Corte costituzionale – possono essere aggregati in alcuni nuclei essenziali.

In primo luogo, si lamenta la violazione dell'art. 3 Cost., alla luce del citato **regime sanzionatorio ingiustificatamente differenziato.** A ciò si correla, secondo il rimettente, sia una violazione degli artt. 4 e 35 Cost., per **l'irragionevole bilanciamento tra gli interessi di rilievo costituzionale coinvolti dalla disciplina dei licenziamenti collettivi**, dal momento che il sistema attuale non consentirebbe di orientare il datore di lavoro verso un esercizio responsabile del potere di recesso; sia una violazione dell'art. 41 Cost., giacché la disciplina implicherebbe il **sacrificio, ad opera del datore di lavoro, dei valori della dignità umana e dell'utilità sociale.** Le disposizioni censurate vengono considerate illegittime anche per quanto riguarda il **profilo previdenziale** (in violazione dell'art. 38 Cost.), poiché solo la reintegrazione assicura il ripristino della posizione previdenziale effettiva, e per quanto riguarda il **profilo processuale** (in violazione degli artt. 24 e 111 Cost.), poiché le controversie in esame sarebbero oggi sottoposte al rito ordinario di cognizione, meno celere e, quindi, ritenuto meno efficace perché privo di immediatezza. In secondo luogo, il giudice *a quo* sostiene che l'attuale regime sanzionatorio sia contrastante con gli obblighi derivanti dall'**adesione ai Trattati dell'Unione europea e con ulteriore normativa sovranazionale.** Le disposizioni censurate, infatti, violerebbero gli artt. 10 e 117, primo comma, Cost., in relazione a **diverse disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE)** e della Carta sociale europea, specie ove prevedono il diritto a una tutela effettiva, efficace, adeguata e dissuasiva contro i licenziamenti ingiustificati.

Infine, si lamenta un contrasto con l'art. 76 Cost., per aver il legislatore delegato **violato l'oggetto, i principi e i criteri direttivi enunciati dalla legge di delega n. 183 del 2014.** Preliminarmente, la Corte costituzionale osserva che il giudice rimettente, con riferimento alla violazione delle norme previste dalla CDFUE, **ha proposto contemporaneamente rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea e incidente di costituzionalità.** Con l'occasione, il Giudice delle leggi ribadisce che «l'attuazione di un sistema integrato di garanzie ha il suo caposaldo nella leale e costruttiva collaborazione tra le diverse giurisdizioni, chiamate – ciascuna per la propria parte – a salvaguardare i diritti fondamentali nella prospettiva di una tutela sistemica e non frazionata». Al riguardo, la Corte costituzionale evidenzia come, a seguito del rinvio pregiudiziale avviato dal rimettente, si sia pronunciata la Corte di giustizia dell'Unione europea (ord. 4 giugno 2020, *TJ contro Balga srl*), che ha dichiarato manifestamente irricevibili le questioni proposte, ritenendo che la situazione giuridica della ricorrente nel procedimento principale non rientri nell'ambito di applicazione del diritto dell'UE. Così, anche la Corte costituzionale conferma il proprio orientamento nel ritenere che **«la CDFUE può essere invocata, quale parametro interposto, in un giudizio di legittimità costituzionale soltanto quando la fattispecie oggetto di legislazione interna sia disciplinata dal diritto europeo».**

Fatta tale premessa, la Corte prosegue osservando che le questioni sollevate presentano comunque molteplici profili di inammissibilità. Anzitutto, ritiene che il giudice *a quo* non abbia sufficientemente e adeguatamente descritto la fattispecie concreta e motivato in ordine al requisito della rilevanza. In secondo luogo, la Corte ritiene incerto l'intervento ad essa richiesto, non essendo chiaro, dalla formulazione delle censure, se il rimettente prefiguri un'integrale caducazione della disciplina censurata o una pronuncia di tipo

sostitutivo. Per di più – conclude la Corte – l’alternativa tra il ripristino puro e semplice della tutela reintegratoria o la rimodulazione della tutela indennitaria rientrerebbe negli ampi margini di apprezzamento riservati al legislatore.

Andrea Giubilei